

12 Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura, RS 919.118

12.1 Situazione

In virtù dell'articolo 6a capoverso 2 della legge sull'agricoltura (LAgr), il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione per le perdite di azoto e di fosforo dell'agricoltura entro il 2030 rispetto al valore medio degli anni 2014-2016. Con l'adozione della mozione Gapany 22.3795 «Richiesta di revisione al ribasso dell'obiettivo di riduzione delle perdite di sostanze nutritive» a dicembre 2022, il Parlamento esige che il Consiglio federale riveda al ribasso l'obiettivo del 20 per cento di riduzione delle perdite di sostanze nutritive definito a suo tempo alla luce delle possibili ripercussioni sulla produzione agricola in Svizzera, in particolare per l'azoto. L'obiettivo di riduzione concerne l'agricoltura elvetica considerata nel suo insieme e non le singole aziende agricole.

12.2 Sintesi delle principali modifiche

L'obiettivo di riduzione delle perdite di azoto è fissato al 15 per cento, invece che al 20 per cento come finora.

12.3 Commento ai singoli articoli

Conformemente al capoverso 1 dell'articolo 6a LAgr, le perdite di azoto e di fosforo nell'agricoltura svizzera sono adeguatamente ridotte entro il 2030. Si propone che, rispetto alla media degli anni 2014-2016, le perdite di azoto nell'agricoltura siano ridotte entro il 2030 almeno del 15 per cento, invece che del 20 per cento come definito finora. Per quanto concerne il fosforo, invece, viene mantenuto l'obiettivo di riduzione del 20 per cento. Nella seguente tabella sono elencati i vari provvedimenti della Confederazione e il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi di riduzione per l'azoto e il fosforo. I provvedimenti rimangono invariati. La riduzione totale stimata delle perdite applicando tali provvedimenti si attesta al 10,7 per cento per l'azoto e al 18,4 per cento per il fosforo.

Provvedimenti	Riduzione delle perdite di N t N/anno e in %	Riduzione delle perdite di P t P/anno e in %
Valore di riferimento (2014-16)	97'344	6'087
Abolizione del margine di errore del 10% nel bilancio delle sostanze nutritive	5'125 5,3%¹	1'000 16,4%
Min. 3,5% di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva	559 0,6%²	124 2,0%
Contributo per misure a favore del clima sotto forma di un contributo per un impiego efficiente dell'azoto	62 0,1%	0
Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche	1'270 1,3%	Nessuna indicazione
Foraggiamento scaglionato dei suini	800 0,8%	Nessuna indicazione
Stoccaggio e spandimento di liquami a basse emissioni (OIAt) dal 2024	1'500 1,5%	0
Promozione di metodi di produzione particolarmente rispettosi dell'ambiente nel quadro di provvedimenti nel settore dei miglioramenti strutturali	67 0,1%	0
Contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo ³	1'016 1,0%	Nessuna indicazione
Totale	10'399 10,7%	1'124 18,4%

Per conseguire in particolare l'obiettivo di riduzione del 15 per cento per l'azoto sono necessari provvedimenti supplementari. Le organizzazioni di categoria e di produttori nonché ulteriori organizzazioni

¹ Ricalcolo dello schema di riduzione di N in base al rapporto «Teilevaluation «Nationale Suisse-Bilanz» – Fokus Selbstdeklaration» (SSAFA, 2021)

² Compresi «Cereali in file distanziate»

³ Il programma debitamente adeguato sarà inviato in consultazione in un secondo tempo.

sono esortate a prendere tali provvedimenti di propria iniziativa. Considerato un obiettivo di riduzione del 15 per cento per l'azoto, per la categoria potrebbe essere realistico colmare la lacuna del 4,3 per cento circa tuttora esistente in relazione all'obiettivo prefissato. Per il fosforo la lacuna che deve essere colmata con i provvedimenti della categoria ammonta all'1,6 per cento. Agroscope sta attualmente allestendo una panoramica sui possibili provvedimenti già esistenti nel campo della gestione delle sostanze nutritive che sarà pubblicata a breve. La categoria potrà quindi scegliere e attuare le misure più adatte.

12.4 Ripercussioni

12.4.1 Confederazione

I provvedimenti della Confederazione per conseguire gli obiettivi di riduzione nell'ambito dell'ordinanza sui pagamenti diretti rimangono invariati.

12.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

12.4.3 Economia

Le aziende agricole possono continuare a partecipare ai provvedimenti finanziati dalla Confederazione nell'ambito dell'ordinanza sui pagamenti diretti. Tuttavia, a causa della revisione al ribasso dell'obiettivo di riduzione, in linea di principio la categoria deve adottare meno provvedimenti supplementari per raggiungere l'obiettivo relativo alle perdite di azoto.

12.4.4 Ambiente

Se la categoria non adotterà provvedimenti sufficienti per ridurre le perdite di azoto, l'obiettivo di riduzione per l'azoto non sarà raggiunto.

12.5 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica proposta è compatibile con il diritto internazionale.

12.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

12.7 Basi legali

Articolo 6a capoverso 2 LAgr.